



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

REGOLAMENTO DI ATENEO

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA AI SENSI DELL'ART. 10 LEGGE 240/2010

EMANATO CON DECRETO RETTORALE N° 8768 DEL 16/02/2024

Indice

1	OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE	3
	ART.1 Oggetto e campo d'applicazione.....	3
2	DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	3
2.1	TITOLO I – NOMINA DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA	3
	ART.2 Composizione del Collegio	3
	ART.3 Nomina del Collegio	3
	ART.4 Elezione dei componenti interni	3
2.2	TITOLO II – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.....	4
	ART.5 Funzionamento del Collegio	4
	ART.6 Astensione e ricusazione.....	4
	ART.7 Avvio del procedimento e contestazione di addebiti.....	5
	ART.8 Giudizio innanzi al Collegio	5
	ART.9 Parere del Collegio.....	5
	ART.10 Delibera del Consiglio di Amministrazione.....	6
	ART.11 Procedimenti di competenza del Rettore.....	6
	ART.12 Sospensione dei termini ed estinzione del procedimento.....	6
2.3	TITOLO III – INFRAZIONI, SANZIONI E RAPPORTI CON IL PROCEDIMENTO PENALE.....	6
	ART.13 Principio di proporzionalità.....	6
	ART.14 Infrazioni disciplinari	6
	ART.15 Sanzioni disciplinari.....	7
	ART.16 Rapporti con il procedimento penale.....	7
3	ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	8
	ART.17 Disciplina transitoria ed entrata in vigore	8

1 Oggetto e Campo d'applicazione

ART.1 Oggetto e campo d'applicazione

Il presente Regolamento, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10 della Legge n. 240/2010 e dallo Statuto di Ateneo, istituisce il Collegio di Disciplina dell'Università, ne prevede le funzioni, la composizione e il funzionamento.

Il presente Regolamento utilizza la forma maschile in modalità sovraestesa, ma è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone, al di là del loro genere.

2 Disposizioni del Regolamento

2.1 Titolo I – Nomina del Collegio di Disciplina

ART.2 Composizione del Collegio

1. Il Collegio di Disciplina è composto da sette membri effettivi: tre professori di prima fascia, tra i quali uno assume le funzioni di Presidente, due Professori di seconda fascia e due Ricercatori a tempo indeterminato, tutti in regime di tempo pieno. Inoltre, possono essere designati tre membri supplenti, uno per ruolo/fascia.
2. Il Collegio, ove possibile, è composto prevalentemente da componenti esterni.
3. I componenti del Collegio di Disciplina vengono nominati con le modalità previste ai successivi artt. 3 e 4.

ART.3 Nomina del Collegio

1. Il Presidente e i componenti del Collegio di Disciplina sono nominati dal Rettore con proprio Decreto, nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne e rimangono in carica per tre anni.
2. I membri del Collegio appartenenti all'Ateneo sono individuati a seguito di elezioni alle quali partecipa il corpo accademico.
3. I componenti esterni vengono proposti dal Senato Accademico.
4. Sono causa di perdita della qualità di componente del Collegio le dimissioni, la cessazione dal servizio e il passaggio ad altro ruolo o fascia.
5. Nel caso di cessazione di uno dei componenti effettivi, questi è sostituito dal supplente della fascia corrispondente. In quest'ultimo caso, a integrazione della composizione del Collegio, si procede alla designazione di un nuovo vicario. Parimenti, se cessa dall'incarico un componente vicario, viene designato un nuovo componente supplente.
6. La partecipazione al Collegio di Disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

ART.4 Elezione dei componenti interni

1. Il Rettore, con proprio Decreto, indice le elezioni per l'individuazione dei componenti effettivi e/o supplenti interni all'Ateneo del Collegio di Disciplina, ogni tre anni e ogni qualvolta l'individuazione di detti componenti si renda necessaria.
2. Il Decreto Rettorale di indicazione delle votazioni stabilisce la tipologia di componente da nominare (effettivo e/o supplente), la data del voto, il numero e il ruolo/fascia dei componenti che devono essere votati.
3. Il predetto Decreto può prevedere che le votazioni si svolgano in modalità telematica.

4. L'elettorato attivo spetta ai professori ordinari e/o ai professori associati e/o ai ricercatori a tempo indeterminato in ruolo presso l'Università al momento delle elezioni. I professori e i ricercatori possono votare i componenti del Collegio di Disciplina tra i pari ruolo/fascia.
5. L'elettorato passivo spetta a tutti i professori ordinari, e/o ai professori associati, e/o ai ricercatori a tempo indeterminato a tempo pieno dell'Università, il cui numero di anni di permanenza in servizio prima del pensionamento sia pari o superiore alla durata del mandato.
6. I professori e ricercatori che intendono candidarsi, devono presentare al Rettore tramite mail, almeno dieci giorni prima del giorno in cui si terranno le votazioni, la loro candidatura del Collegio; a seguito di ciò verranno stilate liste distinte, a seconda della fascia/ruolo a cui appartengono i candidati.
7. Le elezioni si svolgono adottando il sistema maggioritario; ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
8. Al fine dell'esercizio del diritto di voto e della garanzia della sua libertà e segretezza, è costituito dal Rettore con proprio Decreto presso l'Ateneo, un seggio elettorale composto da almeno tre dipendenti amministrativi dell'Università di cui uno con la funzione di presidente e uno di segretario.
9. Il calendario, l'orario e le modalità delle votazioni sono stabilite nel Decreto Rettorale di indizione delle elezioni.
10. Le operazioni di scrutinio, effettuate dai componenti del seggio, hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni.
11. Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio trasmette i risultati al Rettore affinché possa procedere ad approvare con proprio Decreto l'esito delle votazioni.

2.2 Titolo II – Procedimento disciplinare

ART.5 Funzionamento del Collegio

1. Il Collegio di Disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari avviati su proposta del Rettore nei confronti dei professori e dei ricercatori, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, che è di competenza del Rettore, ed esprime in merito parere conclusivo.
2. Il procedimento disciplinare si conclude con delibera del Consiglio di Amministrazione.
3. In caso di illeciti commessi dal Rettore, la titolarità del potere disciplinare è in capo al Decano dell'Ateneo.
4. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio e in composizione limitata al Presidente e alla fascia corrispondente a quella del docente sottoposto ad azione disciplinare.
5. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i componenti e le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.
6. In caso di assenza, impedimento, astensione o ricusazione del componente effettivo, lo stesso è sostituito dal membro supplente del medesimo ruolo/fascia per l'intera durata del procedimento.
7. Il Collegio designa al suo interno un segretario che provvede alla verbalizzazione delle sedute.

ART.6 Astensione e ricusazione

1. Ciascun componente del Collegio di Disciplina ha l'obbligo di astenersi e viene sostituito dal componente supplente nei seguenti casi:
 - a) esistenza di legami di parentela, affinità fino al quarto grado, coniugio o convivenza con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;

- b) sussistenza delle ulteriori cause di astensione di cui all'art. 51 del Codice di Procedura Civile.
2. È facoltà del docente sottoposto a procedimento disciplinare proporre istanza di ricusazione di uno dei componenti del Collegio per le ragioni di cui al comma 1, entro cinque giorni dal ricevimento della contestazione di addebiti.
3. Sull'istanza di ricusazione o sulle richieste di astensione dei componenti del Collegio di Disciplina decide il Presidente del Collegio entro i successivi cinque giorni. Sulle istanze che riguardano il Presidente decide il Rettore.
4. In caso di astensione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal membro del Collegio, appartenente alla fascia professori ordinari, più anziano in ruolo.

ART.7 Avvio del procedimento e contestazione di addebiti

1. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore di cui al Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di Disciplina, formulando motivata proposta.
2. Al fine di assicurare al docente sottoposto a procedimento disciplinare il diritto alla difesa, la contestazione di addebiti deve necessariamente contenere:
- una dettagliata descrizione dei fatti oggetto di contestazione;
 - l'indicazione del diritto a prendere visione degli atti del procedimento, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela del diritto di accesso;
 - la fissazione di un termine per la presentazione di eventuali memorie e osservazioni che saranno esaminate dal Collegio. Il termine non potrà essere inferiore a dieci giorni successivi alla ricezione della contestazione.

ART.8 Giudizio innanzi al Collegio

1. Ricevuti gli atti del procedimento da parte del Rettore, il Presidente del Collegio fissa l'audizione per il contraddittorio, entro il termine di venti giorni successivi alla ricezione della contestazione da parte del docente sottoposto a procedimento disciplinare, e ne dà comunicazione al predetto docente e al Rettore.
2. All'audizione innanzi al Collegio partecipa il docente sottoposto a procedimento disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di sua fiducia, nonché il Rettore o un suo delegato.
3. Il Collegio può acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore dà esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.
4. Il Collegio di Disciplina informa l'Organismo di Vigilanza di ogni procedimento disciplinare incardinato, nonché provvede alla trasmissione della relativa documentazione qualora richiesta dall'O.d.V.

ART.9 Parere del Collegio

1. Nei trenta giorni successivi all'audizione, il Collegio esprime un motivato parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza disciplinare dei fatti addebitati sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare.
2. Qualora, all'esito dell'audizione, il Collegio ritenga che la sanzione proporzionata ai fatti accertati sia la censura, restituisce gli atti al Rettore formulando un parere motivato. In tutti gli altri casi, trasmette il proprio parere motivato al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.

ART.10 Delibera del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, infliggendo la sanzione o disponendo l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio, nei trenta giorni successivi alla sua ricezione.
2. Nel caso in cui si verifichi una delle cause di astensione di cui all'art. 5, comma 1, del presente Regolamento nei confronti di uno o più dei Consiglieri, questi ultimi non partecipano alla votazione.
3. Le decisioni assunte al termine del procedimento sono immediatamente rese esecutive a cura del Rettore e comunicate al docente, nonché agli uffici interessati per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

ART.11 Procedimenti di competenza del Rettore

1. Per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione della censura, il Rettore formula la contestazione di addebiti entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, fissando un termine non inferiore a dieci giorni dalla ricezione della contestazione per la presentazione di un'eventuale memoria da parte del docente.
2. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione della memoria, il Rettore dispone la censura o l'archiviazione del procedimento disciplinare.
3. La censura è inflitta per iscritto udite le giustificazioni del professore o Ricercatore. Contro tale sanzione è ammesso entro quindici giorni dalla notifica ricorso al Senato Accademico che decide con provvedimento definitivo. La censura al Rettore è inflitta dal Decano.
4. Nel caso in cui il Collegio di Disciplina, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del presente Regolamento, restituisca gli atti al Rettore con parere motivato, il Rettore stesso decide entro i successivi venti giorni.

ART.12 Sospensione dei termini ed estinzione del procedimento

1. I termini del procedimento sono sospesi fino alla ricostituzione del Collegio di Disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento.
2. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.
3. Il procedimento si estingue ove la decisione del Consiglio di Amministrazione non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso.

2.3 Titolo III – Infrazioni, sanzioni e rapporti con il procedimento penale

ART.13 Principio di proporzionalità

1. La definizione delle infrazioni e delle sanzioni ai sensi del presente Regolamento opera nel rispetto del principio della proporzionalità e in applicazione di quanto previsto dagli artt. 87, 88 e 89 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

ART.14 Infrazioni disciplinari

1. Costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:
 - a) mancanza ai doveri d'ufficio;

- b) irregolare condotta;
- c) grave insubordinazione;
- d) abituale mancanza ai doveri d'ufficio;
- e) abituale irregolarità di condotta;
- f) atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del professore e del ricercatore;
- g) ogni violazione del Codice Etico che non rientri nei casi di cui sopra;
- h) ogni comportamento che configuri una cattiva condotta in ricerca che non rientri nei casi di cui sopra.

2. La mancata partecipazione del professore e del ricercatore a più della metà delle sedute del Consiglio di Facoltà di appartenenza nell'arco dell'anno solare si configura come mancanza ai doveri d'ufficio.

3. Il mancato adempimento degli obblighi previsti per i professori e ricercatori dai regolamenti di Ateneo si configura come mancanza di doveri d'ufficio. Se tali comportamenti sono reiterati, si configura una abituale mancanza di doveri d'ufficio.

ART.15 Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni previste sono:

- a) la censura;
- b) la revoca dalla carica accademica o dall'incarico di responsabilità ricoperto;
- c) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino a un massimo di un anno;
- d) la revocazione;
- e) la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni.

2. La censura è una dichiarazione di biasimo inflitta per mancanza ai doveri di ufficio o per irregolare condotta, quando i fatti non costituiscano una grave insubordinazione e non siano tali da ledere la dignità e l'onore del professore o del ricercatore.

3. La sospensione dall'ufficio comporta per tutta la sua durata la perdita del diritto allo stipendio, nonché la perdita a ogni effetto di legge dell'anzianità di servizio per tutto il tempo della sua durata. Tale sanzione comporta, altresì, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle a esse connesse. Il professore o il ricercatore che sia incorso in tale sanzione non può per dieci anni solari essere nominato Rettore.

4. L'irrogazione della sanzione disciplinare non solleva il professore o il ricercatore da eventuali responsabilità di altro genere nelle quali sia incorso.

ART.16 Rapporti con il procedimento penale

1. Ai sensi dell'art. 117 del T.U. n. 3 del 1957, qualora sia stata avviata l'azione penale a carico del professore o del ricercatore per i medesimi fatti che sono oggetto del procedimento disciplinare, quest'ultimo non può essere promosso sino al termine del procedimento penale e, se già avviato, deve essere sospeso. È fatto salvo quanto previsto dalla Legge 27 marzo 2001, n. 97.

2. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma precedente deve essere ripreso entro i termini di legge dal momento in cui l'Ateneo ha ricevuto comunicazione della sentenza penale definitiva.

3. Ai sensi dell'art. 91 del T.U. n. 3 del 1957, il Rettore può disporre la sospensione cautelare dal servizio per il professore o il ricercatore sottoposto a procedimento penale, tenuto conto della natura del reato o della sua particolare gravità.

4. Gli effetti del giudicato penale nel procedimento disciplinare a carico del professore o del ricercatore sono previsti dall'art. 653 c.p.p.

3 Entrata in vigore e norme transitorie

ART.17 Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento si applica ai procedimenti disciplinari per i fatti di cui il Rettore sia venuto a conoscenza dopo l'entrata in vigore del Regolamento medesimo.

